COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.1.2021

C(2021) 85 final

SENSITIVE**: *COMP Operations

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.59102 (2020/N) - Italia**
Proroga dei regimi di aiuto SA.44635, SA.44665, SA.53464, SA.54739, SA.49958, SA.51385, SA.48574, SA.50710, SA.51792, SA.50986, SA.57735, SA.51527, SA.52088, SA.44574, SA.52303, SA.44898, SA.45037, SA.45038, SA.45697, SA.48444, SA.49255 e altre modifiche

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito ai regimi di aiuto di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche di tali regimi, ritenendole compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

1. PROCEDIMENTO

(1) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013[1], le spese che beneficiano di un cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

* Handling instructions for SENSITIVE information are given at https://europa.eu/!db43PX

[1] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

S.E On. Luigi DI MAIO
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013[2] sono ammissibili solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (regola n + 3). A seguito di una modifica[3] del regolamento (UE) n. 1303/20103, la regola n + 3 è stata prorogata di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19, gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020[4] ("gli orientamenti") sono stati adeguati per consentire alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, di restare ammissibili agli aiuti fino al 30 giugno 2021[5]. A seguito di queste due modifiche, gli Stati membri sono stati invitati a notificare, in un unico blocco, la proroga dei loro regimi di aiuto esistenti che beneficiano di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo la regola n + 3 prorogata, gli eventuali aumenti delle dotazioni di bilancio e l'eventuale modifica dei beneficiari con riguardo all'ammissibilità delle imprese in difficoltà.

(2) Con lettera del 16 ottobre 2020, protocollata dalla Commissione il giorno 19 ottobre 2020, l'Italia ha notificato la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suoi regimi di aiuto approvati ai sensi degli orientamenti e che scadono il 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data ("i regimi di aiuto esistenti"), come specificato nella tabella di cui al considerando (5). L'Italia ha inoltre notificato la sua intenzione di avvalersi della possibilità di concedere aiuti alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021.

(3) In data 22 ottobre 2020 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, alla quale queste ultime hanno risposto con lettera del 10 novembre 2020, protocollata dalla Commissione il giorno stesso.

2. DESCRIZIONE

2.1. Obiettivo

(4) Con la presente notifica, le autorità italiane desiderano modificare i regimi di aiuto esistenti che scadranno il 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data, al fine di prorogarne la durata fino al 31 dicembre 2025 e introdurre la possibilità di

[2] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

[3] Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU del 28 dicembre 2020, pag. 1).

[4] GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10 nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

[5] Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione e che apporta adeguamenti temporanei per tenere conto dell'impatto della pandemia di Covid 19 (GU C 424 dell'8.12.2020. pag. 30).

concedere aiuti fino al 30 giugno 2021 alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà a decorrere dal 1º gennaio 2020, come descritto in dettaglio nella tabella di cui al considerando (5).

2.2. Descrizione dei regimi di aiuto esistenti e delle relative modifiche

(5) Il periodo di proroga dei regimi di aiuto esistenti e l'ammissibilità delle imprese in difficoltà sono indicati nella tabella seguente.

Numero SA del regime di aiuto esistente	Titolo	Proroga notificata della durata	Aumento notificato della dotazione di bilancio (EUR) superiore al 20 %	Ammissibilità delle imprese in difficoltà
SA.44635 (2016/N)	Cooperazione nelle zone rurali — PSR 2014/2020 della Campania — misura 16 — TO 16.1.1	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.44665 (2016/N)	PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.53464 (2019/N)	PSR Campania 2014/2020 - 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - Azione B - progetti fuori dall'applicazione dell"art. 42 del TFUE	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.54739 (2019/N)	Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 - Operazione A) - “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale ”	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.49958 (2017/N)	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no
SA.51385 (2018/N)	Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)” Sottomisura 7.4 Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture”, Sottomisura 7.5 Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no

	turistiche, infrastrutture, Sottomisura 7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, Sottomisura 7.2 operazione A) - azione C del Gal Colli Esini "Attivazione servizi di incubazione d"impresa, luoghi di co-working, fab-lab".			
SA.48574 (2017/N)	Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (PSR 2014-2020)	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.50710 (2018/N)	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione – "aree rurali"	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.51792 (2018/N), modificato da SA.53580 (2019/N)	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 – Cooperazione – "Foreste"	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.50986 (2018/N)	Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.57735 (2020/N)	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti ad uso pubblico e delle strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane.	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.51527 (2018/N)	Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.52088 (2018/N)	Misura 16 Cooperazione – "Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	no
SA.44574 (2016/N)	Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no
SA.52303 (2018/N)	Aiuti per le Operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento attuate dai Gruppi di Azione Locale selezionati	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no

	nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (Misura 19 - LEADER)			
SA.44898 (2016/N)	Formazione dei consulenti	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.45037 (2016/N)	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.45038 (2016/N)	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.45697 (2016/N)	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale	dal 31/12/2023 al 31/12/2025	N/A	sì
SA.48444 (2017/N)	Attuazione della misura M16 del PSR Liguria - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no
SA.49255 (2017/N)	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale: Sotto-misure 16-5 16-6 16-8 del PSR per l'Umbria 2014-2020	dal 31/12/2020 al 31/12/2025	N/A	no

(6) I regimi di aiuto esistenti sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno dalle decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, previa valutazione sulla base degli orientamenti ("le decisioni iniziali"):

- SA.44635 (2016/N): Decisione C(2016)7015 final del 26.10.2016;
- SA.44665 (2016/N): Decisione C(2016)7021 final del 26.10.2016;
- SA.53464 (2019/N): Decisione C(2019)5058 final del 3.7.2019;
- SA.54739 (2019/N): Decisione C(2019)7709 final del 24.10.2019;
- SA.49958 (2017/N): Decisione C(2018)2621 final del 4.5.2018;
- SA.51385 (2018/N): Decisione C(2018)8657 final del 7.12.2018;
- SA.48574 (2017/N): Decisione C(2018)706 final del 13.2.2018;
- SA.50710 (2018/N): Decisione C(2018)4823 final del 17.7.2018;
- SA.51792 (2018/N): Decisione C(2018)8004 final del 23.11.2018, modificata dalla Decisione C(2019)3193 final del 23.4.2019;
- SA.50986 (2018/N): Decisione C(2018)4865 final del 19.7.2018;
- SA.57735 (2020/N): Decisione C(2020)7336 final del 27.10.2020;
- SA.51527 (2018/N): Decisione C(2018)8062 final del 26.11.2018;
- SA.52088 (2018/N): Decisione C(2019)3702 final del 13.5.2019;
- SA.44574 (2016/N): Decisione C(2016)3224 final del 25.5.2016;

- SA.52303 (2018/N): Decisione C(2019)2211 final del 18.3.2019;
- SA.44898 (2016/N): Decisione C(2016)4462 final del 20.7.2016;
- SA.45037 (2016/N): Decisione C(2016)4977 final del 26.7.2016;
- SA.45038 (2016/N): Decisione C(2016)4977 final del 26.7.2016;
- SA.45697 (2016/N): Decisione C(2017)127 final del 18.1.2017;
- SA.48444 (2017/N): Decisione C(2017)5462 final del 27.7.2017;
- SA.49255 (2017/N): Decisione C(2018)1448 final del 5.3.2018.

Le decisioni iniziali contengono una descrizione e una valutazione dettagliata dei regimi di aiuto esistenti.

(7) L'Italia ha confermato che la concessione degli aiuti durante l'estensione della durata dei regimi di aiuto esistenti sarà conforme a tutti i requisiti di base, ai principi di valutazione comuni e alle condizioni specifiche in base ai quali i regimi sono stati originariamente autorizzati.

(8) L'Italia ha confermato che non vi sono altre modifiche ai regimi di aiuto esistenti oltre a quelle descritte al considerando (5).

(9) L'Italia ha confermato che la notifica non contiene informazioni riservate.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(10) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

(11) L'esistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è stata confermata nelle decisioni iniziali. Le modifiche notificate non incidono su tale valutazione. La Commissione rimanda pertanto a tale valutazione.

3.2. Legalità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(12) Le modifiche ai regimi di aiuto esistenti sono state notificate alla Commissione il 16 ottobre 2020 e non sono ancora state attuate. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

(13) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(14) Nelle decisioni iniziali tale deroga era stata riconosciuta applicabile.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

(15) Per quanto riguarda la valutazione del contenuto dei regimi di aiuto notificati si rinvia alle decisioni iniziali, approvate ai sensi delle pertinenti sezioni degli orientamenti. A tale riguardo, la Commissione tiene conto del fatto che, nel concedere gli aiuti durante l'estensione della durata dei regimi, l'Italia si è impegnata a rispettare tutti i requisiti e le condizioni in base ai quali sono state adottate le decisioni iniziali (considerando (7)).

(16) La notifica riguarda la proroga dei regimi di aiuto esistenti fino al 31 dicembre 2025. Conformemente al punto (719) degli orientamenti, i regimi di aiuto che possono beneficiare di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Poiché l'estensione della durata dei regimi di aiuto esistenti è conforme alla regola n + 3 prorogata, la Commissione ritiene che le proroghe notificate non incidono sulla valutazione della compatibilità dei regimi di aiuto esistenti con il mercato interno effettuata nelle decisioni iniziali.

(17) Per quanto riguarda l'ammissibilità notificata a ricevere aiuti fino al 30 giugno 2021 per le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che sono diventate imprese in difficoltà a decorrere dal 1º gennaio 2020, la Commissione osserva che tale modifica riflette l'ultima modifica apportata agli orientamenti, in particolare al punto (26), e la ritiene pertanto opportuna.]

(18) Oltre alle modifiche di cui ai considerando (16) e (17), la Commissione osserva che non vengono apportate altre modifiche ai regimi di aiuti esistenti (considerando (8)). Non si prevede quindi alcun ulteriore effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare per il motivo che le intensità di aiuto dei regimi di aiuto esistenti rimangono invariate.

(19) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che le modifiche proposte non incidono sulla valutazione della compatibilità dei regimi di aiuto esistenti con il mercato interno effettuata nelle decisioni iniziali.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche notificate dei regimi di aiuto esistenti, ritenendole compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA